

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 11 **del mese di** febbraio
dell' anno 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Freda Sabrina	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Lusenti Carlo	Assessore
7) Marzocchi Teresa	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore

Presiede l'Assessore Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1, DELLA L.R. 23/2011 ED AGGIORNAMENTO DELLA DIRETTIVA "LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN EMILIA-ROMAGNA" DI CUI ALLA D.G.R. 754/2012

Cod.documento GPG/2013/170

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/170

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

- il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- la legge regionale del 23 dicembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

- la legge del 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

- il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti";

- la delibera di Giunta regionale dell'11 giugno 2012, n. 754 "Approvazione delle linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a), b), c) e g), della legge regionale n. 23 del 2011";

Premesso che l'art. 16, comma 1, della L.R. n. 23 del 2011 prevede che l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) relativamente agli impianti privati in cui si svolgono operazioni di smaltimento di cui all'art. 183, comma 1, lettera z), del D.Lgs. n. 152 del

2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell'Allegato C, Parte IV, del medesimo decreto definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa sulla base di criteri regionali;

Dato atto che:

- con determinazione n. 3891 del 26 marzo 2012 è stato costituito un Gruppo di lavoro interistituzionale in materia di regolazione e gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, formato da funzionari della Regione Emilia-Romagna e da rappresentanti di ANCI e UPI, Confservizi, Confindustria, Tavolo Regionale dell'Imprenditoria, Comitato consultivo degli utenti, CGIL, CIS e UIL;

- l'attività del gruppo di lavoro è finalizzata alla definizione di uno o più documenti tecnici relativi alla definizione degli elementi utili per la determinazione di un corrispettivo di conferimento agli impianti finali privati del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati (art. 16 della L.R. n.23 del 2011) e degli elementi relativi alla gestione della fase post operativa delle discariche;

- è stato deciso di trattare separatamente le due tematiche, prevedendo di terminare i lavori relativi alla determinazione del corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati entro il 31 ottobre 2012 e quelli relativi alla gestione della fase post operativa delle discariche entro il 31 marzo 2013;

Preso atto che in data 31 ottobre 2012 è stata depositata agli atti della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa la relazione finale del sopraccitato Gruppo di lavoro interistituzionale con protocollo NP.2012.0013252;

Ritenuto opportuno:

- definire quale perimetro di applicazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati gli impianti di cui all'art.16 della L.R. n.23 del 2011 che trattano esclusivamente rifiuti urbani o rifiuti urbani e speciali, ovvero gli impianti privati in cui si svolgono operazioni di smaltimento di cui all'art. 183, comma 1, lettera z), del D.Lgs. n. 152 del 2006, compresi gli

impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell'Allegato C, Parte IV, del decreto stesso;

- calcolare il corrispettivo di smaltimento per ogni singolo impianto e successivamente, ai fini della quantificazione del corrispettivo dello smaltimento relativo agli impianti in oggetto da considerare per la definizione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, individuare un corrispettivo totale come somma dei corrispettivi dei singoli impianti oggetto di conferimento dei rifiuti nell'area di gestione ovvero per bacino di affidamento;

- stabilire che i rifiuti urbani e assimilati in uscita da un impianto intermedio di trattamento e diretti agli impianti di smaltimento finali siano considerati come rifiuti urbani e assimilati ai fini della definizione del corrispettivo dell'impianto di smaltimento che li riceve;

- considerare all'interno del corrispettivo totale per area di gestione anche i costi per eventuali impianti integrati nel sistema tenuti in stand-by per periodi limitati di tempo ovvero utilizzati in maniera alternata con altri impianti dello stesso bacino;

- prevedere che il gestore adotti una contabilità analitica articolata per centri di costo per singolo impianto gestito in cui siano conferiti o solo rifiuti urbani o rifiuti urbani e speciali;

- rendicontare, ove possibile, i costi ed i ricavi di ogni singolo impianto separatamente, anche nel caso di impianti "intermedi" situati presso impianti di smaltimento o presso siti separati ma funzionalmente e gestionalmente connessi a singoli impianti, qualora non di mero servizio agli stessi, oppure funzionali alla gestione dei flussi dei rifiuti verso uno o più impianti (ad es. stazioni di trasferimento, impianti di pretrattamento/selezione, TMB);

- rendicontare i dati necessari al calcolo del corrispettivo di smaltimento relativi alle caratteristiche generali e tecnico-gestionali dell'impianto ed ai rifiuti trattati, ai costi operativi, ai costi d'uso del capitale ed i ricavi ai sensi della direttiva regionale di rendicontazione

del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati n. 754 del 2012;

- utilizzare per gli impianti di termovalorizzazione, qualora non siano disponibili dati certificati derivanti da misurazioni dirette del potere calorifico inferiore medio annuo dei rifiuti urbani e assimilati ovvero ottenuti con metodi di calcolo validati, ai fini della determinazione dei ricavi derivanti da energia elettrica e termica riferibili ai rifiuti urbani e assimilati un potere calorifico inferiore medio pari a 2.300 kcal/kg;

- utilizzare ai fini della determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati un approccio mixed-till, che non richiede una separazione contabile, alquanto complessa ed onerosa, ma considera le voci di costo e di ricavo complessive dell'impianto e le ripartisce tra l'attività regolata di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e quelle a libero mercato utilizzando dei coefficienti definiti tramite criteri estimativi;

- stabilire che il corrispettivo di smaltimento sia dato in linea concettuale dalla somma dei costi meno i ricavi (ovviamente esclusi quelli derivanti dalla tariffa/tassa) ed individuare una formula di calcolo in cui le voci di ricavo e di costo non derivino da una contabilità analitica separata, ma da stime di ripartizione dei valori totali relativi all'impianto;

- determinare annualmente il corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, prevedendo che, qualora l'applicazione iniziale dei criteri di calcolo del corrispettivo ai sensi della presente direttiva comporti un incremento annuo del costo di smaltimento superiore al 10% rispetto al precedente, essa può avvenire gradualmente in un periodo temporale di non più di cinque anni;

- considerare ai fini della determinazione annua del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati le componenti previste dal metodo tariffario relativo ai rifiuti urbani e assimilati vigente;

- riconoscere:

- per quanto riguarda la componente connessa ai costi di capitale unicamente gli oneri che afferiscono direttamente all'impianto di smaltimento, sia relativamente al costo del capitale ed agli ammortamenti, sia relativamente agli accantonamenti, escludendo, quindi, i costi di capitale relativi al patrimonio societario non riferibile direttamente all'impianto;
- per quanto riguarda la componente relativa ai costi operativi solo quelli legati ai centri di costo afferenti all'impianto di smaltimento ed analogamente per i ricavi solo quelli derivanti dall'attività dell'impianto stesso;

- riconoscere, ai fini della definizione del corrispettivo dello smaltimento, quali oneri di mitigazione ambientale esclusivamente i costi connessi alla realizzazione di misure e interventi per la prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di smaltimento (ad esempio la creazione di aree a verde con funzione di assorbire quota parte delle emissioni e di riduzione dell'impatto visivo, ecc.);
- includere tra i costi operativi anche i costi comuni afferibili a più impianti di smaltimento (ad esempio costi relativi a sistemi di QSA, sistemi gestionali di controllo, omologhe, accettazione rifiuti, costi generali di controllo e coordinamento), definiti in base ai criteri di ripartizione previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) e certificati da soggetti abilitati;
- comprendere nel valore del capitale investito anche il valore dei beni comuni allocati sull'impianto applicando gli stessi criteri previsti per i costi comuni;

Dato atto che:

- i criteri di calcolo individuati possono essere applicati anche per regolare le tariffe di accesso agli impianti che trattano rifiuti urbani secondo quanto previsto dall'art.25, comma 4, del D.L. n.1 del 2012, il quale, nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, dispone che all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani debbano essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate;
- nel documento sono state esplicitate le formule relative ai termovalorizzatori ed alla discariche e i coefficienti di attribuzione ai rifiuti urbani assimilati dei costi e dei ricavi sono stati posti pari al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e assimilati ed il quantitativo totale di rifiuti trattati, ad eccezione che per il coefficiente relativo ai ricavi da vendita di energia termica ed elettrica dei termovalorizzatori e per il coefficiente di attribuzione dei ricavi da incentivi da fonti rinnovabili;
- il coefficiente relativo ai ricavi da vendita di energia termica ed elettrica dei termovalorizzatori è dato dal rapporto tra il prodotto del quantitativo di rifiuti urbani e assimilati per il loro potere calorifico inferiore medio ed il calore totale generato dall'impianto;
- il coefficiente di attribuzione dei ricavi da incentivi da fonti rinnovabili è dato dal rapporto tra i finanziamenti pubblici a fondo perduto per la realizzazione iniziale dell'impianto e l'investimento totale; tale coefficiente deriva dalla scelta di scomputare i ricavi da incentivi da fonti rinnovabili dai costi di smaltimento solo qualora l'impianto sia stato finanziato con contributi pubblici e di sottrarli in modo proporzionale all'entità di tale finanziamento rispetto al capitale investito iniziale, in considerazione del fatto che tali incentivi sono finalizzati a consentire la realizzazione di certe

tipologie di impianti che altrimenti potrebbero non risultare sostenibili per gli investitori privati;

- per le altre tipologie di impianti di cui all'art.16 della L.R. n.23 del 2011 che trattano esclusivamente rifiuti urbani o rifiuti urbani e speciali si è deciso di applicare la formula generale ponendo i coefficienti di attribuzione dei costi e dei ricavi pari al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e assimilati ed il quantitativo complessivo di rifiuti trattati, ad eccezione che per il coefficiente di attribuzione dei ricavi da incentivi da fonti rinnovabili che, anche per questi impianti, è pari al rapporto tra i finanziamenti pubblici a fondo perduto per la realizzazione iniziale dell'impianto ed il relativo investimento totale;
- i criteri di calcolo individuati sono da considerarsi integrativi rispetto alla disciplina del metodo normalizzato di cui al DPR n.158 del 1999 o del metodo tariffario in vigore, che individua le componenti di costo e definisce i criteri per il calcolo della tariffa di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel suo complesso, comprensiva degli oneri connessi alla parte impiantistica ed alle attività di gestione riconducibili alle attività di smaltimento;

Valutato che avendo adottato una metodologia mixed-till per la definizione del corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, è necessario per coerenza aggiornare la D.G.R. n. 754 del 2012, che rappresenta lo strumento di acquisizione delle informazioni per il calcolo di tale corrispettivo, nelle parti in cui risulta strutturata in una logica dual-till, basata sulla separazione contabile di costi e ricavi;

Considerato che:

- con nota protocollo PG.2012.0278102 Del 27 novembre 2012 è stata effettuata la consultazione formale relativamente alla proposta di direttiva "Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati" di cui all'art. 16, comma 1, della L.R. n. 23 del 2011 e contestualmente la consultazione formale sulla

proposta di aggiornamento delle "Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna" di cui alla D.G.R. n. 754 del 2012, richiedendo di inviare eventuali osservazioni entro il 20 dicembre 2012;

- sono state acquisite agli atti le osservazioni inviate dall'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti con nota prot. AT 2012 6015 del 20/12/2012 (PG.2012.0301397 del 21/12/2012) e di Confservizi Emilia-Romagna con nota prot. 190/cb del 19/12/2012 (PG.2012.0299397 del 20/12/2012);

- le osservazioni pervenute e non presentate già in sede di Gruppo di lavoro sono state analizzate dalla Regione Emilia-Romagna;

- in seguito a tale analisi è stata accolta la richiesta di modificare il secondo periodo relativo al sottoparagrafo "Area di applicazione del corrispettivo dello smaltimento" delle "Premesse", in quanto tale modifica comporta solo un chiarimento del testo senza alcuna variazione del contenuto;

- non sono, invece, state accolte le seguenti richieste di:

- consentire ad ATERSIR, nel caso in cui l'incremento annuo del costo di smaltimento sia maggiore del 10 %, di stabilire un'applicazione graduale senza specificare un limite temporale;
- prevedere dei contratti di smaltimento pluriennali ed un piano economico-finanziario almeno quinquennale per la definizione del costo di smaltimento;
- per le altre tipologie di impianti di cui all'art. 16 della L.R. n. 23 del 2011, diversi da inceneritori e discariche, considerare l'ipotesi in cui parte dei costi operativi o di capitale siano totalmente attribuibili ai rifiuti urbani e assimilati o ai rifiuti speciali;

per i seguenti motivi:

- si ritiene opportuno fissare un limite al periodo temporale di applicazione graduale dei criteri di calcolo del corrispettivo di smaltimento;
- la direttiva prevede che il corrispettivo sia essere determinato annualmente, ma non vieta che possa essere definito in un piano pluriennale soggetto a revisioni;
- ai fini della determinazione del corrispettivo di smaltimento è stato scelto di utilizzare un approccio mixed-till (anziché dual-till) poiché la separazione contabile di costi e ricavi è risultata difficilmente effettuabile o impossibile; inoltre, la possibilità di un'attribuzione diretta dei costi richiederebbe una valutazione caso per caso;

- in data 06 febbraio 2013 con protocollo n. PG/2013/33360 è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23 del 2011;

Dato atto che ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal comma 387 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tariffaria;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- approvare i criteri di determinazione del corrispettivo di smaltimento presso agli impianti finali privati del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 16 della L.R. n.23 del 2011;

- procedere contemporaneamente all'aggiornamento delle "Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna" di cui alla D.G.R. n. 754 del 2012, specificando che relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati i termini "tariffa" e "tariffario" sono riferiti al corrispettivo di cui

all'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 e s.m.i., determinato in base al D.P.R. n. 158 del 1999;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta della Vicepresidente e Assessore finanze, Europa, cooperazione con il sistema delle autonomie, valorizzazione della montagna, regolazione dei servizi pubblici locali, semplificazione e trasparenza, politiche per la sicurezza;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare la direttiva "Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati", allegata alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

2. di approvare l'aggiornamento delle "Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna" di cui alla D.G.R. n. 754 del 2012, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

3. di pubblicare integralmente la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1

Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati

1 Premesse

Oggetto e finalità

La presente direttiva è predisposta in attuazione dell'art.16 della L.R. n.23 del 2011 che detta disposizioni specifiche per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati; in particolare tale articolo stabilisce che in presenza di un soggetto privato proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z) del D.Lgs. n.152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell'Allegato C, Parte IV del D.Lgs. n.152 del 2006, l'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio, demandando all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito ATERSIR) una serie di compiti tra cui quello di definire, sulla base dei criteri regionali, il costo dello smaltimento da imputare a tariffa considerando sia i costi effettivi che gli introiti.

Sono, quindi, oggetto di regolazione della presente direttiva i corrispettivi per lo smaltimento presso gli impianti di cui all'art.16 della L.R. n.23 del 2011 che trattano esclusivamente rifiuti urbani o rifiuti urbani e speciali.

Il presente documento individua, pertanto, i criteri da seguire in sede di determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati alla base del processo di definizione delle tariffe di accesso agli impianti per gli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Tali criteri possono essere applicati anche per regolare le tariffe di accesso agli impianti che trattano rifiuti urbani ai sensi dell'art.25, comma 4, del D.L. n.1 del 2012 il quale, nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, dispone che all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani debbano essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito.

I criteri individuati e descritti nel presente documento sono da considerarsi integrativi rispetto alla disciplina del metodo normalizzato di cui al DPR n.158 del 1999 o del metodo tariffario in vigore, che individua le componenti di costo e definisce i criteri per il calcolo della tariffa di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel suo complesso, comprensiva degli oneri connessi alla parte impiantistica ed alle attività di gestione riconducibili alle attività di smaltimento.

La necessità di regolare il corrispettivo dello smaltimento è rafforzata in quelle situazioni in cui gli impianti sono autorizzati sia allo smaltimento di rifiuti urbani sia di rifiuti speciali. Si pongono, quindi, problemi di separazione contabile delle due attività, in modo da associare i costi dei due diversi flussi a strutture di ricavo differenti: un corrispettivo regolato da un lato ed un prezzo di libero mercato dall'altro. L'obiettivo della regolazione è limitare eventuali fenomeni di sussidio incrociato, che possano penalizzare gli utenti e creare extra profitti a seguito di una non corretta attribuzione dei costi. Si profila, dunque, la necessità di una procedura di attribuzione dei costi complessivi di gestione degli impianti di smaltimento alle due voci di ricavo, in funzione della quantità dei due diversi flussi, e di definire il corrispettivo dello smaltimento per la sola quota di rifiuti urbani, lasciando libero il gestore di definire il prezzo di mercato per i rifiuti speciali. Sulla base di quanto appena considerato è evidente, pertanto, come non rientrino tra i costi complessivi di gestione degli impianti di smaltimento i costi operativi ed i costi d'uso del capitale riconducibili ad attività o parti impiantistiche che attengono esclusivamente il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali o che non riguardano specificatamente il servizio di smaltimento dei soli rifiuti urbani o dei rifiuti misti urbani/speciali (quali ad esempio sezioni dedicate dell'impiantistica poste a valle del processo di combustione la cui unica funzione è quella di vettoriare i gas di processo e/o l'energia prodotta verso eventuali impianti di teleriscaldamento connessi all'inceneritore). Tali costi (sia operativi che d'uso del capitale) dovranno essere oggetto di specifica separazione contabile o, in assenza di quest'ultima per oggettive difficoltà di rilevazione del dato, oggetto di opportuna stima: in entrambi i casi tali oneri dovranno essere esclusi dal computo dei costi complessivi di gestione degli impianti di

smaltimento e, quindi, dal successivo processo di ripartizione di quest'ultimi in relazione ai flussi di rifiuti urbani e speciali trattati.

Il prezzo di accesso all'impianto per il gestore della fase di raccolta risulta, quindi, una variabile dipendente non solo dai costi della gestione dell'impianto, ma dall'effetto combinato dei diversi fattori di ricavo.

In ultima analisi emerge l'assoluta necessità di disporre da parte del regolatore di un set di informazioni analitiche su variabili tecniche, gestionali, economiche e patrimoniali dei gestori del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. La rilevazione dei costi secondo criteri oggettivi e omogenei è imprescindibile per una corretta allocazione dei costi del servizio e per un'efficiente regolazione del settore.

Il corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati è determinato annualmente.

Qualora l'applicazione iniziale dei criteri di calcolo del corrispettivo ai sensi della presente direttiva comporti un incremento annuo del costo di smaltimento superiore al 10% rispetto all'anno precedente, essa può avvenire gradualmente in un periodo temporale di non più di cinque anni. L'autorità di regolazione competente potrà riconoscere gli interessi legali.

Obbligo di tenuta di contabilità analitica per impianto

Il gestore è tenuto ad adottare una contabilità analitica articolata per centri di costo per singolo impianto gestito in cui siano conferiti o solo rifiuti urbani o rifiuti urbani e speciali.

La contabilità analitica per centri di costo deve osservare le direttive e le prescrizioni di carattere contabile vigenti. Inoltre, ove possibile, i costi ed i ricavi di ogni singolo impianto devono essere rendicontati separatamente, anche nel caso di impianti "intermedi" situati presso impianti di smaltimento o presso siti separati ma funzionalmente e gestionalmente connessi a singoli impianti, qualora non di mero servizio agli stessi, oppure funzionali alla gestione dei flussi dei rifiuti verso uno o più impianti (ad es. stazioni di trasferimento, impianti di pretrattamento/selezione, TMB).

Fornitura dei dati e sanzioni

Al fine della verifica e dell'eventuale aggiornamento periodico della presente direttiva il gestore è tenuto a fornire i dati tecnici, economici e gestionali previsti nella direttiva regionale di rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati n. 754 del 2012.

La Regione potrà richiedere anche ulteriori informazioni di dettaglio qualora fosse necessario per i propri fini istituzionali.

Nel caso di mancata fornitura dei dati previsti la Regione potrà applicare le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n.23 del 2011.

Area di applicazione del corrispettivo dello smaltimento

Il corrispettivo di smaltimento è calcolato per ogni singolo impianto secondo i criteri previsti dalla presente direttiva. Successivamente, ai fini della quantificazione del corrispettivo dello smaltimento relativo agli impianti in oggetto da considerare per la definizione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, si individua un corrispettivo totale come somma dei corrispettivi dei singoli impianti oggetto di conferimento dei rifiuti nell'area di gestione ovvero per bacino di affidamento.

I rifiuti, comunque definiti, in uscita da un impianto intermedio di trattamento di rifiuti urbani indifferenziati e diretti agli impianti di smaltimento finali devono essere considerati come rifiuti urbani e assimilati nella definizione del corrispettivo dell'impianto di smaltimento che li riceve.

All'interno del corrispettivo totale per area di gestione sono considerati anche i costi per eventuali impianti integrati nel sistema tenuti in stand-by per periodi limitati di tempo ovvero utilizzati in maniera alternata con altri impianti dello stesso bacino.

Da un lato la scelta di non applicare nei confronti degli utenti del servizio un corrispettivo per singolo impianto è basata su un principio di equità in quanto consente di non creare situazioni di vantaggio o viceversa penalizzanti connesse alla tipologia, alla vetustà, al rendimento o ad altre caratteristiche degli impianti in cui vengono conferiti i loro rifiuti.

Dall'altro la limitazione dell'applicazione di un corrispettivo di smaltimento mediato su un singolo bacino di gestione o affidamento, anziché su più bacini, persegue l'obiettivo di evitare il generarsi di situazioni di perdita o di extra ricavo per le diverse gestioni con la conseguente necessità di effettuare compensazioni tra le stesse.

2 Dati tecnici e di esercizio

Ai fini della determinazione del corrispettivo di smaltimento è necessario disporre di alcuni elementi tecnici e di esercizio, quali ad esempio: i flussi di rifiuti distinti tra urbani e speciali, la *performance* dell'impianto e gli aspetti di produzione energetica.

I dati in oggetto devono essere rendicontanti ai sensi della direttiva regionale di rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati n. 754 del 2012 e riguardano in particolare:

- le caratteristiche generali dell'impianto (tipologia, localizzazione, proprietà, ecc.);
- le caratteristiche tecnico-gestionali dell'impianto (scheda tecnica, numero di linee, capacità termica complessiva, tecnologia di combustione, capacità nominale di smaltimento, volumetria autorizzata, capacità residua, ore effettive di funzionamento annue, ecc.);
- i rifiuti trattati (flussi in ingresso e in uscita agli impianti suddivisi tra rifiuti urbani e speciali, per singola frazione merceologica e per Comune/impianto di provenienza).

Per gli impianti di termovalorizzazione, qualora non siano disponibili dati certificati derivanti da misurazioni dirette del potere calorifico inferiore medio annuo dei rifiuti urbani e assimilati ovvero ottenuti con metodi di calcolo validati, ai fini della determinazione dei ricavi derivanti da energia elettrica e termica riferibili ai rifiuti urbani e assimilati, si utilizza un potere calorifico inferiore medio pari a 2.300 kcal/kg. Tale valore potrà essere aggiornato per tenere conto di eventuali variazioni delle caratteristiche dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

3 Costi operativi

I costi operativi devono essere rendicontanti ai sensi della direttiva regionale di rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati n. 754 del 2012.

Di seguito si richiamano i principali costi tipici degli impianti oggetto di questa direttiva.

Tra i costi operativi rientrano i seguenti:

- per il consumo di materiali;
- per il consumo di energia elettrica e gas;
- per i servizi;
- per oneri ambientali;
- per il personale;
- per il godimento di beni di terzi;
- altri costi operativi;
- costi comuni a più impianti, compresi i costi generali di impresa, definiti in base ai criteri di ripartizione previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e certificati da soggetti abilitati.

Consumo di materiali

Il consumo di materiali può comprendere principalmente:

- i costi di acquisto dei reagenti per la depurazione dei fumi (urea, bicarbonato, carbone attivo, ecc.);
- i costi di prelievo di acqua,
- i carburanti;
- i prodotti di additivazione per l'acqua della caldaie e delle torri di raffreddamento;
- gli agenti anticorrosivi delle turbine (talco, ipoclorito di sodio, acido solforico, ecc.);
- disinfettanti;
- materiale inerte;

- terra e materiali da copertura.

Consumi di energia elettrica e gas

Rientrano tra i costi per consumi di energia i costi di approvvigionamento di energia elettrica e di gas naturale necessario per agevolare il processo di combustione dei rifiuti.

Servizi

Tra i costi dei servizi degli impianti rientrano generalmente le spese per:

- manutenzione e riparazioni;
- smaltimento di residui vari derivanti dall'attività di smaltimento (scorie, percolato, fanghi da depurazione delle acque di abbattimento dei fumi, ecc.);
- gestione dei mezzi (costi per carburante, manutenzione, ecc.);
- spesa per il servizio di depurazione dei reflui scaricati in pubblica fognatura (acque reflue industriali incluse le acque di prima pioggia);
- sorveglianza ambientale e analisi di laboratorio (monitoraggio e controllo richiesti da normative ambientali, monitoraggio delle emissioni, monitoraggio aria e suolo, ecc.);
- consulenze;
- assicurazioni e fidejussioni.

Oneri ambientali

Tra i costi operativi rientrano le tasse su emissioni di biossido di zolfo (SO₂) e ossidi di azoto (NO_x) previsti dalla normativa di settore, escluse eventuali indennità di mora e relativi interessi e le sanzioni amministrative.

Personale

Il costo del personale deve essere indicato con dettaglio del numero di addetti, mansioni e numero di ore di impiego.

Godimento beni di terzi

Rientrano in questa voce di costo gli eventuali affitti di terreno, di immobili e mezzi d'opera specializzati, oneri di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Altri costi operativi

Per altri costi operativi si intendono, in particolare, gli oneri di mitigazione. Vi possono ricadere, inoltre, una serie di altri oneri relativi alla gestione caratteristica non aventi natura finanziaria o straordinaria, come ad esempio, nei limiti previsti dal regolatore, imposte, costi per promozione e comunicazione ed altri servizi generali.

Oneri di mitigazione ambientale

Relativamente agli oneri di mitigazione ambientale si rileva una sostanziale assenza di indicazioni normative a livello nazionale; ciò ha comportato l'adozione di differenti metodologie di valorizzazione delle compensazioni degli effetti ambientali generati dagli impianti di smaltimento.

Ai fini del riconoscimento di tali compensazioni nel corrispettivo dello smaltimento relativo agli impianti di smaltimento si fa riferimento all'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 secondo cui la tariffa del servizio deve assicurare sia la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio sia la copertura dei costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

L'indennità di disagio ambientale può essere considerata quale costo accessorio del servizio, come stabilito dalla sentenza del TAR Toscana n.1387 del 2009, qualora finalizzata a coprire le spese per le opere di mitigazione del disagio connesso alla presenza dell'impianto.

Ai fini della definizione del corrispettivo dello smaltimento, possono essere esclusivamente riconosciuti i costi connessi alla realizzazione di misure e interventi per la prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di smaltimento (ad esempio la creazione di aree a verde con funzione di assorbire quota parte delle emissioni e di riduzione dell'impatto visivo, ecc.).

L'autorità competente valuta la possibilità di riconoscere nel corrispettivo dello smaltimento i predetti oneri da computarsi tra i costi operativi.

Non sarà pertanto possibile inserire nel corrispettivo dello smaltimento eventuali oneri non direttamente e strettamente

riconducibili alla mitigazione degli impatti ambientali generati dagli impianti o finalizzati al riconoscimento di agevolazioni tariffarie agli utenti afferenti l'area di influenza dell'impianto.

Non saranno, inoltre, computati eventuali oneri di mitigazione definiti e valutati in modo autonomo a livello locale.

Costi comuni

Nel caso di gestori complessi possono essere presenti costi comuni afferibili a più impianti di smaltimento. Ad esempio vi possono essere costi relativi a sistemi di QSA, sistemi gestionali di controllo, omologhe, accettazione rifiuti, costi generali di controllo e coordinamento.

Tali costi sono inclusi nel corrispettivo, definiti in base ai criteri di ripartizione previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e certificati da soggetti abilitati.

4 I costi d'uso del capitale

I costi d'uso di capitale comprendono:

- gli ammortamenti;
- gli accantonamenti;
- il costo del capitale di debito e del capitale di rischio.

Nel valore del capitale è compreso anche il valore dei beni comuni allocati sull'impianto applicando gli stessi criteri previsti per i costi comuni.

I dati in oggetto devono essere rendicontanti ai sensi della direttiva regionale di rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati n. 754 del 2012.

Ammortamenti

I costi di ammortamento possono riguardare gli investimenti:

- relativi all'impianto;
- relativi alla gestione operativa (automezzi, attrezzature, ecc...).

Accantonamenti

Tra tali costi possono essere ricompresi gli accantonamenti relativi:

- alla costituzione di un fondo per la demolizione a fine vita del termovalorizzatore;
- alla costituzione di un fondo per il ripristino dei siti;
- alla costituzione di un fondo per la gestione post operativa della discarica.

Si sottolinea che ai fini del calcolo del corrispettivo di smaltimento tali accantonamenti sono considerati tra i costi d'uso del capitale, mentre ai fini della rendicontazione sono considerati tra i costi operativi.

Costo del capitale di debito e del capitale di rischio

Il costo del capitale di debito e del capitale di rischio, ovvero della remunerazione del capitale investito netto, è

calcolato secondo le modalità previste dalla normativa nazionale vigente in materia di rifiuti urbani.

Il capitale investito netto deve essere determinato al netto di eventuali contributi pubblici a fondo perduto.

5 Ricavi

La struttura dei ricavi tipica di un generico impianto di smaltimento è generalmente composta da:

- ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti;
- ricavi derivanti dalla produzione di energia;
- ricavi derivanti dal recupero dei rifiuti da incenerimento.

I dati in oggetto devono essere rendicontanti ai sensi della direttiva regionale di rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati n. 754 del 2012.

5.1 Ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti

Per quanto riguarda il punto 1) due sono le tipologie di ricavo:

- ricavo da conferimento di rifiuti urbani;
- ricavo da conferimento di rifiuti speciali.

5.2 Ricavi derivanti dalla produzione di energia

Per quanto riguarda il punto 2) i ricavi si distinguono in tre diverse tipologie:

- A. ricavi da vendita di energia termica;
- B. ricavi da vendita di energia elettrica;
- C. ricavi da incentivi da fonti rinnovabili:
 - certificati verdi;
 - tariffa omnicomprensiva;
 - CIP6;
 - altri incentivi (da specificare).

A. Ricavi da vendita di energia termica

I ricavi da vendita di energia termica dipendono dalla quantità di energia termica prodotta e dal prezzo di vendita.

Per un termovalorizzatore la quantità di energia prodotta e immessa in rete dipende a sua volta dal potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti e dalla portata oraria dei rifiuti in ingresso. Il PCI può variare in base alle diverse caratteristiche dei rifiuti trattati (rifiuti urbani residui, frazione secca, CDR).

B. Ricavi da vendita di energia elettrica

I ricavi da vendita di energia elettrica dipendono dalla quantità di energia immessa in rete e dal prezzo di cessione sul mercato (vendendo direttamente in borsa o sottoscrivendo contratti bilaterali).

Per un termovalorizzatore, anche nel caso dell'energia elettrica, la quantità prodotta e immessa in rete dipende a sua volta dal potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti e dalla portata oraria dei rifiuti in ingresso. Il PCI può variare in base alle diverse caratteristiche dei rifiuti trattati (rifiuti urbani residui, frazione secca, CDR).

In alternativa ai contratti bilaterali ed alla vendita diretta in borsa, solo per determinati impianti, è possibile accedere a due regimi semplificati di immissione in rete dell'energia prodotta a condizioni agevolate ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica:

- o lo scambio sul posto, disciplinato dalla delibera ARG/elt 74/2008. E' una particolare modalità di valorizzazione dell'energia elettrica che consente, al soggetto responsabile di un impianto, di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete l'energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Il meccanismo di scambio sul posto consente al soggetto responsabile di un impianto di ottenere una compensazione tra il valore economico associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico associabile all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha il ruolo di gestire le attività connesse allo scambio sul posto e di erogare il contributo in conto scambio, un contributo che garantisce il

rimborso di una parte degli oneri sostenuti dall'utente per il prelievo di energia elettrica dalla rete;

o in alternativa:

- o il ritiro dedicato, regolato dalla delibera AEEG 280/2007 (e s.m.i.) . L'energia elettrica immessa in rete dai produttori e ritirata dal GSE con il meccanismo del ritiro dedicato viene valorizzata dal GSE al "prezzo medio zonale orario", ovvero al prezzo medio mensile per fascia oraria, formatosi sul mercato elettrico, corrispondente alla zona di mercato in cui è connesso l'impianto. Alla fine di ogni anno, il GSE riconosce un conguaglio a favore degli impianti per i quali il ricavo associato ai prezzi orari zonalari risulti più elevato di quello risultante dall'applicazione dei prezzi minimi garantiti.

C. Ricavi da incentivi alle fonti rinnovabili

Per accedere agli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è necessario che venga riconosciuto all'impianto la qualifica di impianto alimentato da fonte rinnovabile (IAFR), qualifica riconosciuta dal GSE dietro il rispetto di determinate condizioni.

Ricavi da vendita di certificati verdi

Tali ricavi derivano dalla vendita di certificati verdi, che sono rilasciati dal GSE in misura proporzionale alla quantità di energia elettrica prodotta, comprensiva anche dell'eventuale quota autoconsumata, con i rifiuti in ingresso al termovalorizzatore. Ha diritto al rilascio dei CV esclusivamente l'energia elettrica imputabile alla sola parte biodegradabile dei rifiuti.

Ricavi da tariffa onnicomprensiva

Costituisce un meccanismo di incentivazione alternativo ai certificati verdi. La tariffa viene riconosciuta per un periodo di 15 anni, durante il quale resta fissa, in funzione della quota di energia immessa in rete. La tariffa è detta "onnicomprensiva" in quanto il suo valore include una componente incentivante e una componente di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete. Sino al termine del

periodo di incentivazione, la tariffa costituisce l'unica fonte di remunerazione.

La tariffa omnicomprensiva è stata introdotta dalla legge finanziaria 2008. Le formule che individuano la quota di energia incentivata a seconda dell'intervento impiantistico realizzato sono contenute nel D.M. 18/12/2008.

I ricavi da incentivi CIP6

Tali ricavi derivano dalle tariffe istituite con il provvedimento CIP 6/92 relative alla cessione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e assimilate da impianti entrati in funzione dopo il gennaio del 1991. Tali tariffe prevedono una componente di incentivazione garantita per la durata di 8 anni.

L'energia prodotta da tali impianti viene acquistata dal **GSE** e da questi viene ceduta in borsa. L'energia CIP6 gode di **priorità di dispacciamento**. A partire dal 1 gennaio 2005 l'energia CIP6 viene offerta dal **GSE** direttamente sulla **borsa elettrica** e gli operatori assegnatari di quote di tale energia sono tenuti a stipulare un contratto per differenza con il **GSE**, che li impegna ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per le quantità loro assegnate.

5.3 Ricavi derivanti dal recupero dei rifiuti da incenerimento

Tali ricavi derivano dal recupero di tutti i materiali che al termine del processo di combustione possono essere riciclati (generalmente alluminio, altri metalli ferrosi e non ferrosi e materiale destinato alla produzione di calcestruzzo).

6 Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati

Nel presente paragrafo si illustrano i criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati che limita la possibilità di extra-profitti nell'ambito del servizio regolato di gestione dei rifiuti solidi urbani, ma che al tempo stesso garantisce il recupero dei costi di gestione e di investimento, lasciando libero il gestore di definire il prezzo di mercato della tariffa di smaltimento relativa ai flussi di rifiuti speciali trattati.

Ai fini della determinazione annua del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati si considerano le componenti previste dal metodo tariffario relativo ai rifiuti urbani e assimilati vigente. Per quanto riguarda la componente connessa ai costi di capitale sono riconoscibili unicamente gli oneri che afferiscono direttamente all'impianto di smaltimento, sia relativamente al costo del capitale ed agli ammortamenti, sia relativamente agli accantonamenti (ad esempio sono riconoscibili gli accantonamenti per la costituzione di fondi per la demolizione a fine vita dei termovalorizzatori, per il ripristino dei siti e per la gestione post mortem delle discariche).

Sono, quindi, esclusi i costi di capitale relativi al patrimonio societario non riferibile direttamente all'impianto.

Per quanto riguarda la componente relativa ai costi operativi sono riconoscibili solo quelli legati ai centri di costo afferenti all'impianto di smaltimento. Analogamente si considerano solo i ricavi derivanti dall'attività dell'impianto stesso.

Ciò premesso, per il calcolo del corrispettivo si applica la seguente formula, che definisce i costi ed i ricavi relativi ai soli rifiuti urbani e assimilati attraverso l'utilizzo di opportuni criteri estimativi di ripartizione di quelli totali dell'impianto di smaltimento.

$$CS_U = CO \times k_{CO} + CK \times k_{CK} - R_{ET} \times k_{ET} - R_{EE} \times k_{EE} - R_{RI} \times k_{RI} - R_{IFR} \times k_{IFR}$$

dove

CS_U = corrispettivo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati (€)

CO = costi operativi totali dell'impianto di smaltimento (€)

CK = costo d'uso del capitale totale dell'impianto di smaltimento, comprensivo di ammortamenti, accantonamenti, costo del capitale di debito e del capitale di rischio (€)

R_{ET} = ricavi da vendita di energia termica totali dell'impianto di smaltimento (€)

R_{EE} = ricavi da vendita di energia elettrica totali dell'impianto di smaltimento (€)

R_{RI} = ricavi totali derivanti dal recupero dei rifiuti da incenerimento dell'impianto di smaltimento (€)

R_{IFR} = ricavi totali da incentivi netti da fonti rinnovabili dell'impianto di smaltimento (€)

k_{CO} = coefficiente di attribuzione dei costi operativi totali ai rifiuti solidi urbani e assimilati

k_{CK} = coefficiente di attribuzione dei costo d'uso del capitale totale ai rifiuti solidi urbani e assimilati

k_{ET} = coefficiente di attribuzione dei ricavi da vendita di energia termica totali ai rifiuti solidi urbani e assimilati

k_{EE} = coefficiente di attribuzione dei ricavi da vendita di energia elettrica totali ai rifiuti solidi urbani e assimilati

k_{RI} = coefficiente di attribuzione dei ricavi derivanti dal recupero dei rifiuti da incenerimento totali ai rifiuti solidi urbani e assimilati

k_{IFR} = coefficiente di attribuzione dei ricavi da incentivi netti da fonti rinnovabili totali ai rifiuti solidi urbani e assimilati

Tale formula ha un carattere generale ed è applicabile sia agli impianti di cui all'art.16 della L.R. n.23 del 2011 che trattano esclusivamente rifiuti urbani o rifiuti urbani e speciali, sia agli impianti che trattano rifiuti urbani ai sensi dell'art.25, comma 4, del D.L. n.1 del 2012.

In base alla tipologia di impianto alcuni dei termini della formula possono risultare nulli ed i coefficienti di attribuzione possono essere definiti in modo differente.

Per un **termovalorizzatore** la formula è:

$$CS_U = (CO + CK) \times k_{CO,CK} - (R_{ET} + R_{EE}) \times k_{ET,EE} - R_{RI} \times k_{RI} - R_{IFR} \times k_{IFR}$$

dove

CS_U = corrispettivo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati (€)

CO = costi operativi totali dell'impianto di smaltimento (€)

CK = costo d'uso del capitale totale dell'impianto di smaltimento, comprensivo di ammortamenti, accantonamenti, costo del capitale di debito e del capitale di rischio (€)

R_{ET} = ricavi totali da vendita di energia termica dell'impianto di smaltimento (€)

R_{EE} = ricavi totali da vendita di energia elettrica dell'impianto di smaltimento (€)

R_{RI} = ricavi totali derivanti dal recupero dei rifiuti da incenerimento dell'impianto di smaltimento (€)

R_{IFR} = ricavi totali da incentivi netti da fonti rinnovabili dell'impianto di smaltimento (€)

$k_{CO,CK}$ = coefficiente di attribuzione dei costi operativi totali e del costo d'uso del capitale totale

$k_{ET,EE}$ = coefficiente di attribuzione dei ricavi da vendita di energia termica e di energia elettrica totali ai rifiuti solidi urbani e assimilati

k_{RI} = coefficiente di attribuzione dei ricavi derivanti dal recupero dei rifiuti da incenerimento totali ai rifiuti solidi urbani e assimilati

k_{IFR} = coefficiente di attribuzione dei ricavi da incentivi netti da fonti rinnovabili totali ai rifiuti solidi urbani e assimilati

La componente R_{IFR} considera solo la parte incentivante relativa alla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili (ad esempio i ricavi da vendita di certificati verdi). Qualora tale componente non sia distinta dalla componente relativa alla vendita di energia elettrica (ad esempio nel caso della tariffa onnicomprensiva), si considera come ricavo da vendita di

energia elettrica R_{EE} quello derivante dall'applicazione del prezzo medio zonale annuo della zona di mercato Nord e, quindi, R_{IFR} è dato dalla differenza tra il ricavo da vendita incentivato annuo ed il ricavo derivante dall'applicazione del prezzo medio zonale stesso.

Il coefficiente di attribuzione dei costi totali dell'impianto di smaltimento e del costo d'uso del capitale totale è funzione dei quantitativi di rifiuti:

$$k_{CO,CK} = \frac{RSU}{RSU + RS}$$

dove

RSU = quantità dei rifiuti urbani e assimilati (kg)

RS = quantità dei rifiuti speciali (kg)

Il coefficiente di attribuzione dei ricavi totali da vendita di energia termica ed elettrica è dato dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e assimilati moltiplicato per il relativo potere calorifico medio (kcal/kg) ed il calore totale generato dall'impianto:

$$k_{ET,EE} = \frac{RSU \times PCI_{RSU}}{Q_{TOT}}$$

dove

RSU = quantità dei rifiuti urbani e assimilati (kg)

PCI_{RSU} = potere calorifico inferiore medio dei rifiuti urbani e assimilati (kcal/kg)

Q_{TOT} = energia totale introdotta nell'impianto (misurabile con il bilancio di energia dell'impianto) (kcal)

Qualora non siano disponibili dati certificati derivanti da misurazioni dirette del potere calorifico inferiore medio annuo

dei rifiuti urbani e assimilati ovvero ottenuti con metodi di calcolo validati, si utilizza un potere calorifico inferiore medio pari a 2.300 kcal/kg.

Il coefficiente di attribuzione dei ricavi totali derivanti dal recupero dei rifiuti da incenerimento è anch'esso funzione dei quantitativi di rifiuti:

$$k_{RI} = \frac{RSU}{RSU + RS}$$

dove

RSU = quantità dei rifiuti urbani e assimilati (kg)

RS = quantità dei rifiuti speciali (kg)

Il coefficiente di attribuzione dei ricavi totali da incentivi netti da fonti rinnovabili è dato dal rapporto tra i finanziamenti pubblici a fondo perduto e l'investimento totale per la realizzazione iniziale dell'impianto e risulta, quindi, nullo qualora il capitale investito sia interamente privato:

$$k_{IFR} = \frac{F_{FP}}{F}$$

dove

F_{FP} = finanziamenti pubblici a fondo perduto per la realizzazione iniziale dell'impianto (€)

F = investimento totale per la realizzazione iniziale dell'impianto (€)

Si osserva che per quanto attiene l'attribuzione dei ricavi da incentivi netti da fonti rinnovabili dell'impianto di smaltimento ai rifiuti urbani e assimilati non si considerano i quantitativi di rifiuti trattati e le loro caratteristiche, bensì la modalità di finanziamento iniziale dell'impianto in

quanto tali incentivi sono finalizzati a consentire la realizzazione di certe tipologie di impianti che altrimenti potrebbero non risultare sostenibili per gli investitori privati.

Per una **discarica** la formula è:

$$CS_U = (CO + CK) \times k_{CO,CK} - (R_{ET} + R_{EE}) \times k_{ET,EE} - R_{IFR} \times k_{IFR}$$

dove

CS_U = corrispettivo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati (€)

CO = costi operativi totali dell'impianto di smaltimento (€)

CK = costo d'uso del capitale totale dell'impianto di smaltimento, comprensivo di ammortamenti, accantonamenti, costo del capitale di debito e del capitale di rischio (€)

R_{ET} = ricavi totali da vendita di energia termica dell'impianto di smaltimento (€)

R_{EE} = ricavi totali da vendita di energia elettrica dell'impianto di smaltimento (€)

R_{IFR} = ricavi totali da incentivi netti da fonti rinnovabili dell'impianto di smaltimento (€)

$k_{CO,CK}$ = coefficiente di attribuzione dei costi operativi totali e del costo d'uso del capitale totale

$k_{ET,EE}$ = coefficiente di attribuzione dei ricavi da vendita di energia termica e di energia elettrica totali ai rifiuti solidi urbani e assimilati

k_{IFR} = coefficiente di attribuzione dei ricavi da incentivi netti da fonti rinnovabili totali ai rifiuti solidi urbani

Per quanto attiene la componente R_{IFR} valgono le considerazioni fatte nel caso di un termovalorizzatore.

Il coefficiente di attribuzione dei costi operativi totali e del costo d'uso del capitale totale ed il coefficiente di attribuzione dei ricavi totali da vendita di energia termica ed elettrica sono funzione dei quantitativi di rifiuti:

$$k_{CO,CK} = k_{ET,EE} = \frac{RSU}{RSU + RS}$$

dove

RSU = quantità dei rifiuti urbani e assimilati (kg)

RS = quantità dei rifiuti speciali (kg)

Il coefficiente di attribuzione dei ricavi totali da incentivi netti da fonti rinnovabili è dato dal rapporto tra i finanziamenti pubblici a fondo perduto e l'investimento totale per la realizzazione iniziale dell'impianto e risulta, quindi, nullo qualora il capitale investito sia interamente privato:

$$k_{IFR} = \frac{F_{FP}}{F}$$

dove

F_{FP} = finanziamenti pubblici a fondo perduto per la realizzazione iniziale dell'impianto (€)

F = investimento totale per la realizzazione iniziale dell'impianto (€)

Si osserva che anche per quanto attiene l'attribuzione ricavi da incentivi netti da fonti rinnovabili dell'impianto di smaltimento ai rifiuti urbani e assimilati valgono le considerazioni fatte nel caso di un termovalorizzatore.

Per **le altre tipologie di impianti** di cui all'art.16 della L.R. n.23 del 2011 che trattano esclusivamente rifiuti urbani o rifiuti urbani e speciali si utilizza la formula generale ponendo i coefficienti di attribuzione k_{CO} , k_{CK} , k_{ET} , k_{EE} e k_{RI} pari al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e assimilati ed il quantitativo complessivo di rifiuti trattati ed il coefficiente di attribuzione k_{IFR} pari al rapporto tra i finanziamenti pubblici a fondo perduto per la realizzazione iniziale dell'impianto ed il relativo investimento totale.

ALLEGATO 2

Aggiornamento "Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna"

Le linee guida formulate nel presente documento integrano ed aggiornano le precedenti linee guida approvate con deliberazione di Giunta n. 754 del 2012 dell'11/6/2012. Tali integrazioni sono state rese necessarie per renderle coerenti con la direttiva "Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati" di cui all'allegato 1, in quanto tale rendicontazione rappresenta lo strumento di acquisizione delle informazioni per il calcolo del corrispettivo per lo smaltimento.

Si precisa che relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati i termini "tariffa" e "tariffario" sono riferiti al corrispettivo di cui all'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 e s.m.i., determinato in base al D.P.R. n. 158 del 1999.

Di seguito si riportano le modifiche apportate alle linee guida iniziali approvate con la deliberazione n. 754 del 2012.

Le premesse del capitolo **Rendicontazione tecnico-economica relativa agli impianti** diventano le seguenti:

"Questo modulo prevede la rendicontazione delle informazioni tecnico-economiche relative a ciascun impianto di smaltimento, compostaggio, selezione e trattamento a cui afferiscono in parte o totalmente i rifiuti urbani localizzati nel territorio regionale. In particolare, oltre agli impianti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sono inclusi nella rendicontazione anche gli impianti di cui all'art. 201 del DLgs 152/2006 ed all'art. 16 della L.R. 23/2011 che trattano sia rifiuti urbani e assimilati sia rifiuti urbani e assimilati e speciali.

Le informazioni relative al numero di addetti devono essere riferite al 31/12 dell'anno oggetto della rilevazione."

Il paragrafo **Impianti** diventa il seguente:

"Utilizzando la sezione di rendicontazione denominata "Impianti" sono rendicontate le informazioni relative alle seguenti tipologie di impianto:

- discariche;

- termovalorizzatori;

Utilizzando la sezione di rendicontazione denominata "Altri impianti" sono rendicontate le informazioni relative alle seguenti tipologie di impianto:

- impianti di compostaggio;
- impianti di trattamento meccanico-biologico;
- impianti di selezione e separazione;
- impianti di trasfenza, piattaforme ecologiche attrezzate, ecc.

Il modulo "Altri impianti" prevede alcune informazioni relative in particolare ai costi e ai ricavi con un dettaglio minore rispetto al modulo "Impianti".

I moduli di rendicontazione relativi agli impianti prevedono le seguenti tipologie di informazione:

- caratteristiche tecnico-gestionali dell'impianto;
- rifiuti trattati;
- costi e ricavi dell'impianto;
- beni e investimenti."

Il paragrafo **Prospetto finanziario** diventa il seguente:

"Per ciascun impianto, inteso come un univoco centro di costo e di ricavo, il prospetto di rendicontazione economico-finanziaria è simile a quello descritto in precedenza per le attività di gestione del servizio, con un diverso livello di dettaglio.

Il gestore è tenuto ad adottare una contabilità analitica articolata per centri di costo per singolo impianto gestito in cui siano conferiti o solo rifiuti urbani o rifiuti urbani e speciali.

La contabilità analitica per centri di costo deve osservare le direttive e le prescrizioni di carattere contabile vigenti.

Inoltre, ove possibile, i costi ed i ricavi di ogni singolo impianto devono essere rendicontati separatamente, anche nel caso di impianti "intermedi" situati presso impianti di smaltimento o presso siti separati ma funzionalmente e

gestionalmente connessi a singoli impianti, qualora non di mero servizio agli stessi, oppure funzionali alla gestione dei flussi dei rifiuti verso uno o più impianti (ad es. stazioni di trasferimento, impianti di pretrattamento/selezione, TMB).

Costi operativi diretti

Per ciascun impianto è richiesta l'articolazione nelle seguenti voci di conto economico ai sensi dell'art. 2425 del codice civile:

- costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti) [B6]
 - di cui per fornitura di energia elettrica con indicazione dei relativi consumi;
 - di cui per fornitura di gas;
 - di cui per acquisto dei reagenti per la depurazione dei fumi (urea, bicarbonato, carbone attivo, ecc.);
 - di cui i costi di prelievo di acqua;
 - di cui per carburanti;
 - di cui per prodotti di additivazione per l'acqua della caldaie e delle torri di raffreddamento;
 - di cui per agenti anticorrosivi delle turbine (talco, ipoclorito di sodio, acido solforico, ecc.);
 - di cui per disinfettanti ;
 - di cui per materiale inerte;
 - di cui per terra e materiali da copertura;
 - altro (specificare);
- costi per servizi [B7]
 - di cui per manutenzione e riparazioni;
 - di cui per smaltimento di residui vari derivanti dall'attività di smaltimento (scorie, percolato, fanghi da depurazione delle acque di abbattimento dei fumi, ecc.);

- di cui per gestione dei mezzi (costi per carburante, manutenzione, ecc.);
 - di cui per servizio di depurazione dei reflui scaricati in pubblica fognatura (acque reflue industriali incluse le acque di prima pioggia);
 - di cui per sorveglianza ambientale e analisi di laboratorio (monitoraggio e controllo richiesti da normative ambientali, monitoraggio delle emissioni, monitoraggio aria e suolo, ecc.);
 - di cui per consulenze;
 - di cui per assicurazioni e fideiussioni;
 - altro (specificare).
- costi per godimento di beni di terzi [B8]
 - di cui per affitti di terreno;
 - di cui per affitti immobili;
 - di cui per affitto mezzi d'opera specializzati;
 - di cui per oneri di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - altro (specificare);
- costo del personale [B9]
 - con dettaglio del numero addetti, qualifica/mansione, numero di ore di impiego;
- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci [B11];
 - accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali [B12];
- altri accantonamenti [B13]
 - di cui per futuri investimenti;

- di cui costituzione di un fondo per la demolizione a fine vita del termovalorizzatore;
 - di cui per costituzione di un fondo per il ripristino dei siti;
 - di cui per costituzione di un fondo per la gestione post operativa della discarica;
 - altro (specificare);
- oneri diversi di gestione [B14]

Le voci di costo della scheda impianti devono essere comprensive degli oneri di mitigazione ambientale e dei costi operativi relativi alle tasse su emissioni di biossido di zolfo (SO₂) e ossidi di azoto (NO_x) previsti dalla normativa di settore, escluse eventuali indennità di mora e relativi interessi e le sanzioni amministrative. Per entrambi deve essere fornito il dettaglio specifico.

Devono, inoltre, essere evidenziati e dettagliati eventuali altri costi operativi non aventi natura finanziaria o straordinaria (imposte, costi per promozione e comunicazione, ecc.) ed i costi comuni afferibili a più impianti (sistemi di SQA, sistemi gestionali di controllo, omologhe, accettazione rifiuti, costi generali di controllo e coordinamento, ecc.).

Ratei dei mutui pubblici in essere

Nel caso in cui siano presenti mutui a carico degli enti locali accesi per la realizzazione/potenziamento degli impianti si chiede di rendicontare la quota conto capitale e la quota interessi, l'anno di accensione e di estinzione prevista.

Ricavi

Ciascun impianto, in relazione alla propria natura può generare differenti tipologie di proventi. Esse vanno rendicontate distintamente.

Ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti

Appartengono a questa tipologia di proventi i ricavi per servizio di smaltimento, stoccaggio e trattamento, per inertizzazione, vendita ammendanti, smaltimento FOS, ecc.

I relativi ricavi vanno rendicontati insieme ad una breve descrizione di ciascuna attività, suddivisi per singola attività.

Ricavi derivanti dal recupero dei rifiuti da incenerimento

Sono richieste le seguenti informazioni:

- tipologia di rifiuto (Codice CER);
- quantità;
- ricavi.

Ricavi derivanti dalla produzione e vendita di energia

I ricavi derivanti dalla produzione e vendita di energia si distinguono in tre diverse tipologie:

- ricavi da vendita di energia termica;
- ricavi da vendita di energia elettrica suddivisi in:
 - da energia immessa in rete;
 - da scambio sul posto;
 - da ritiro dedicato;
- ricavi da incentivi da fonti rinnovabili suddivisi in:
 - certificati verdi;
 - tariffa omnicomprensiva;
 - CIP6;
 - altri incentivi (da specificare).

Per quanto attiene i ricavi da vendita di energia, differenti dall'incentivo CIP6 e dalla vendita di Certificati Verdi, si richiedono anche le relative quantità di energia.

Per quanto invece attiene alla **vendita di energia oggetto di convenzione CIP6** si richiede:

- data di entrata in vigore della convenzione;
- data di scadenza della convenzione;
- data di scadenza dell'incentivo;
- quota di energia oggetto di convenzione;
- quantità di energia conferita;
- ricavo da cessione energia con incentivo CIP6:
 - di cui CEI,
 - di cui CEC,
 - di cui INC.

Per quanto invece attiene alla **vendita di certificati verdi** si richiede:

- quota di energia prodotta incentivata con CV;
- quantità di energia incentivata;
- fonte e relativo coefficiente moltiplicatore;
- numero di certificati verdi maturati nell'anno;
- numero di certificati verdi venduti nell'anno e annualità di provenienza;
- ricavo;

Ricavi da vendita di biogas e gas metano
Sono richieste le seguenti informazioni:

- quantità;
- ricavi.

Ricavi per attività collaterali

Sono richieste le seguenti informazioni:

- utilizzo di infrastrutture per altri servizi;
- altri ricavi - specificare.

Altri contributi

- altri contributi - specificare.”

Alla scheda **Impianti** dell'allegato alle linee guida è stato modificato il titolo in **“IMPIANTI (impianti classificati D e R1: discariche, termovalorizzatori, ecc., esclusi gli ALTRI IMPIANTI”**, è stata eliminata la tabella **“Ricavi da rifiuti speciali”** e sono state modificate le seguenti tabelle.

RIFIUTI TRATTATI		
Quantità annua rifiuti trattati (t)		
Flussi in entrata		
Rifiuti urbani	Quantità	
Origine del flusso (Comune/Impianto)		
frazione merceologica 1		
frazione merceologica 2		
...		
Rifiuti speciali	Quantità	
Origine del flusso (Comune/Impianto)		
frazione merceologica 1		
frazione merceologica 2		
...		
Flussi in uscita	Quantità	Impianto di destinazione
tipologia (codice CER, altra definizione) 1		
tipologia (codice CER, altra definizione) 2		
...		

COSTI OPERATIVI DIRETTI		
Voce di costo	Quantità (1)	Importo totale
B6 Materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)		
fornitura di energia elettrica		
fornitura di gas		
acquisto dei reagenti per la depurazione dei fumi (urea, bicarbonato, carbone attivo, ecc.)		
prelievo di acqua		
carburanti		
prodotti di additivazione per l'acqua della caldaie e delle torri di raffreddamento		
agenti anticorrosivi delle turbine (talco, ipoclorito di sodio, acido solforico, ecc.)		
disinfettanti		
materiale inerte		
terra e materiali da copertura		
altro (specificare)		
B7 Servizi		
manutenzione e riparazioni		
smaltimento di residui vari derivanti dall'attività di smaltimento (scorie, percolato, fanghi da depurazione delle acque di abbattimento dei fumi, ecc.)		
gestione dei mezzi (costi per carburante, manutenzione, ecc.)		
servizio di depurazione dei reflui scaricati in pubblica fognatura (acque reflue industriali incluse le acque di prima pioggia)		
sorveglianza ambientale e analisi di laboratorio (monitoraggio e controllo richiesti da normative ambientali, monitoraggio delle emissioni, monitoraggio aria e suolo, ecc.)		
consulenze		
assicurazioni e fidejussioni		
altro (specificare)		
B8 Godimento beni di terzi		
affitti di terreno		
affitti immobili		
affitto mezzi d'opera specializzati		
oneri di occupazione di spazi ed aree pubbliche		
altro (specificare)		
B9 Personale		
B11 Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
B12 Accantonamento per rischi		

B13 Altri accantonamenti		
per futuri investimenti		
costituzione di un fondo per la demolizione a fine vita del termovalorizzatore		
costituzione di un fondo per il ripristino dei siti		
costituzione di un fondo per la gestione post operativa della discarica		
di cui altro (specificare)		
B14 Oneri diversi di gestione		
Voce 1 (specificare)		
Voce 2 (specificare)		
Totale costi operativi		-
Di cui oneri di mitigazione ambientale		
Voce di costo corrispondente		
Di cui oneri ambientali (tasse SO2 e NOx)		
Voce di costo corrispondente		
Di cui altri costi operativi non aventi natura finanziaria o straordinaria (imposte, costi per promozione e comunicazione, ecc.)		
Voce di costo corrispondente		
Di cui costi comuni afferibili a più impianti (sistemi di SQA, sistemi gestionali di controllo, omologhe, accettazione rifiuti, costi generali di controllo e coordinamento, ecc.)		
Voce di costo corrispondente		

(1) Solo qualora quantificabile indicare l'unità di misura.

RICAVI			
Voce di ricavo	Descrizione	Quantità	Importo totale
Ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti (2)			
attività 1			
attività 2			
...			
Totale ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti			
Ricavi derivanti dal recupero dei rifiuti da incenerimento			
frazione merceologica 1			
frazione merceologica 2			
Altro (specificare)			
Totale ricavi derivanti dal recupero dei rifiuti da incenerimento			
Ricavi da vendita di energia termica			
Ricavi da vendita di energia elettrica			
da energia immessa in rete			
da scambio sul posto			
da ritiro dedicato			
Ricavi da incentivi da fonti rinnovabili (3)			
certificati verdi			
tariffa omnicomprensiva			

CIP6			
altri incentivi (da specificare)			
Totale ricavi derivanti dalla produzione e vendita di energia			
Ricavi da vendita di biogas e metano			
Ricavi per attività collaterali			
utilizzo infrastrutture per altri servizi			
altri ricavi (specificare)			
Totale ricavi per attività collaterali			
Altri contributi			
Altri contributi (specificare)			
Totale altri contributi			
Totale ricavi			

(2) Indicare le varie attività (ad es. smaltimento, stoccaggio e trattamento, inertizzazione, vendita ammendanti, smaltimento FOS, ...).

(3) Nella descrizione indicare la tipologia di fonte.

DETTAGLIO VENDITA ENERGIA IN CONVENZIONE CIP 6									
Convenzioni	Data entrata in vigore	Data scadenza	Data scadenza incentivo	Quota di energia oggetto di convenzione	Quantità di energia conferita	Ricavo da cessione totale	di cui CEI	di cui CEC	di cui INC
DETTAGLIO VENDITA CERTIFICATI VERDI									
Quota di energia prodotta incentivata con CV	Quantità di energia incentivata	Fonte di produzione	Coefficiente moltiplicatore relativo alla fonte	N. CV maturati nell'anno	N. CV venduti nell'anno (4)	Ricavo da vendita totale			

(4) Specificare le annualità in cui sono stati maturati

Alla scheda **Altri impianti** dell'allegato alle linee guida è stato modificato il titolo in **"ALTRI IMPIANTI (impianti di trasferimento, piattaforme ecologiche attrezzate, impianti di selezione, TMB, impianti di compostaggio, ecc.)"**, è stata eliminata la tabella **"Ricavi da rifiuti speciali"** e sono state modificate le seguenti tabelle.

COSTI OPERATIVI DIRETTI		
Voce di costo	Quantità (1)	Importo totale
B6 Materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)		
fornitura di energia elettrica		
fornitura di gas		
altro (specificare)		
B7 Servizi		
manutenzione e riparazioni		
gestione dei mezzi (costi per carburante, manutenzione, ecc.)		
sorveglianza ambientale e analisi di laboratorio (monitoraggio e controllo richiesti da normative ambientali, monitoraggio delle emissioni, monitoraggio aria e suolo, ecc.)		
consulenze		
assicurazioni e fidejussioni		
altro (specificare)		
B8 Godimento beni di terzi		
affitti di terreno		
affitti immobili		
affitto mezzi d'opera specializzati		
oneri di occupazione di spazi ed aree pubbliche		
altro (specificare)		
B9 Personale		
B11 Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
B12 Accantonamento per rischi		
B13 Altri accantonamenti		
per futuri investimenti		
costituzione di un fondo per la demolizione a fine vita del termovalorizzatore		
costituzione di un fondo per il ripristino dei siti		
costituzione di un fondo per la gestione post operativa della discarica		
altro (specificare)		
B14 Oneri diversi di gestione		

Voce 1 (specificare)		
Voce 2 (specificare)		
Totale costi operativi		
Di cui oneri di mitigazione ambientale		
Voce di costo corrispondente		
Di cui oneri ambientali (specificare)		
Voce di costo corrispondente		
Di cui altri costi operativi non aventi natura finanziaria o straordinaria (imposte, costi per promozione e comunicazione, ecc.)		
Voce di costo corrispondente		
Di cui costi comuni afferibili a più impianti (sistemi di SQA, sistemi gestionali di controllo, omologhe, accettazione rifiuti, costi generali di controllo e coordinamento, ecc.)		
Voce di costo corrispondente		

(1) Solo qualora quantificabile indicare l'unità di misura.

RICAVI			
Voce di ricavo	Descrizione	Quantità	Importo totale
Ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti (2)			
attività 1			
attività 2			
...			
Totale ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti			
Ricavi da vendita materiale			
frazione merceologica 1			
frazione merceologica 2			
compost			
compost di qualità			
Altro (specificare)			
Totale ricavi da vendita materiale			
Ricavi per attività collaterali			
utilizzo infrastrutture per altri servizi			
altri ricavi (specificare)			
Totale ricavi per attività collaterali			
Altri contributi			
Altri contributi (specificare)			
Totale altri contributi			
Totale ricavi da rifiuti urbani			

(2) Indicare le varie attività.-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/170

data 06/02/2013

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'